

✠ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(SEDUTA PUBBLICA DEL 27 GIUGNO 1978)

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno di martedì ventisette del mese di giugno, alle ore 19,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presidenza: BENZONI - VETERE.

Eseguito l'appello, l'On. Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri qui sotto riportati:

Vetere Ugo
Prasca Giuliano
Alessandro Consiglio Pietro
Capponi-Bentivegna Carla
Buffa Lucio
Calzolari Ghio Vittoria
D'Arcangeli Mirella
Falomi Antonio
D'Alessandro Prisco Franca
Pinto Roberta
Della Seta Piero
Veltroni Walter
Mancini Olivio
Sbragia Giancarlo
Guerra Giovanni
Signorini Ennio

Speranza Francesco
Panatta Luigi
Campagnano Marco
Mensurati Elio
Grimaldi Eugenio
Sacchetti Marcello
Becchetti Italo
Filippi Renzo Eligio
Ciocci Carlo Alberto
Montemaggiori Corrado
Di Paola Crescenzo
Castiglione Ferdinando
Castrucci Siro
Durastante Francesco
Palombi Massimo
Alfonsi Dario

Bernardo Corrado
Ricciotti Benito
Salatto Potito
Marchio Michele
Bon Valsassina Marino
Gionfrida Mario
Alberti Evelina
Ciano Francesco
Benzoni Alberto
Pietrini Vincenzo
De Felice Tullio
Celestre Luigi
Ferranti Duilio
Meta Ego Spartaco
Cutolo Teodoro
Corvisieri Silverio

Assiste il sottoscritto V. Segretario Generale Dott. Roberto Malasomma.

(O M I S S I S)

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:

Alberti Alberto, Bencini Giulio, Benedetto Raniero, Cannucciari Francesco, Ciancamerla Ettore, Corazzi Aldo, Costa Silvia, Costi Silvano, Frajese Antonio, Gerindi Senio, Greggi Agostino, Mazzotti Argiuna Vittorioso, Nicolini Renato, Pasquali-Dama Annita, Pratesi Piero, Starita Giovanni.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 3118

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO
F.to PULCI

2880^a Proposta (Dec. della G. M. del 13-6-1978 n. 738)

La Giunta Municipale decide di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione.

Controdeduzioni alle modifiche proposte dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in sede di approvazione del p.p. n. 9/L « Tor Cervara ».

Premesso che, con deliberazione della Giunta Municipale n. 2699 del 25 maggio 1971, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 2176 del 5 novembre 1971, è stato adottato il piano particolareggiato n. 9/L, in esecuzione del P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965, relativo al territorio « Tor Cervara », compreso tra l'arteria di scorrimento orientale intermedio, il Fiume Aniene, l'Autostrada degli Abruzzi ed il Fosso di Tor Sapienza;

Che, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati, previa inserzione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 65 del 17 agosto 1971, dal 18 agosto 1971 al 16 settembre 1971;

Che, nel periodo suindicato e nei 30 giorni susseguenti sono state prodotte n. 6 opposizioni ed osservazioni, alle quali è stato controdedotto con deliberazione ad urgenza della Giunta Municipale n. 5373 del 5 settembre 1973, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 2915 del 6 novembre 1973;

Che, esauriti gli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza comunale, gli atti e gli elaborati relativi al piano particolareggiato di cui trattasi sono stati trasmessi alla Regione Lazio, per l'approvazione, con nota prot. USPR n. 524 del 22 gennaio 1974;

Che la Regione Lazio, in data 10 luglio 1975, con nota n. 3041 dell'Assessorato all'Urbanistica, ha comunicato di ritenere meritevole di approvazione il piano particolareggiato in argomento, con le osservazioni e le prescrizioni espresse dalla Sezione Urbanistica Regionale con parere n. 3169 del 23 maggio 1975, alla predetta nota allegato;

Che gli atti relativi alle modifiche come sopra proposte dalla Regione Lazio sono stati pubblicati, previa inserzione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali n. 78 del 30 settembre 1975, unitamente a tutti i provvedimenti, elaborati e documenti facenti parte integrante del piano particolareggiato di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1° ottobre 1975 al 30 ottobre 1975;

Che nel periodo suindicato e nei 30 giorni susseguenti la pubblicazione non sono state prodotte osservazioni ed opposizioni;

Che, peraltro, è pervenuta la nota n. 4539 del 10 settembre 1975, della Soprintendenza alle Antichità di Roma, con la quale si segnala il reperimento di resti archeologici di notevole interesse su aree comprese entro il perimetro del piano di cui trattasi e si chiede l'introduzione sulle medesime di vincoli archeologici allo scopo di assicurare la salvaguardia dei reperti;

Che, inoltre, risultano prodotte all'Ufficio Piano Regolatore due istanze, una da parte dell'A.T.A.C. (n. 7692 del 3 novembre 1976) e la seconda da parte dei sigg. Del Passo Saurò e Marchetti Mario (n. 1290 del 18 febbraio 1976);

Ravvisata la necessità e l'opportunità di controdedurre nell'interesse specifico della collettività ad una corretta pianificazione del territorio, in merito alle modifiche di cui la Regione e la Soprintendenza alle Antichità propongono la introduzione;

Ritenuto, altresì, opportuno corredare del parere dell'Amministrazione Comunale le istanze prodotte avverso le modifiche suindicate al fine di porre in grado la Regione di esprimere il più informato giudizio definitivo, ancorché le istanze siano state intempestive;

Avuto presente il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nelle sedute del 22 dicembre 1977 e 2 febbraio 1978;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

A) di adottare, in conformità del parere reso dalla Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica, le seguenti controdeduzioni alle proposte di modifica al piano particolareggiato n. 9/L «Tor Cervara» formulate dalla Regione Lazio con nota n. 3041 del 10 luglio 1975 e contenute nella relazione, unita alla nota stessa, della Sezione Urbanistica Regionale n. 3169 del 25 maggio 1975, che si allegano alla presente deliberazione:

1) Pianificazione attuativa di una zona N di settore (pagg. 6 e 14 della relazione regionale).

La pianificazione attuativa del comprensorio in oggetto avverrà contestualmente ai tempi di attuazione dell'intero piano particolareggiato (10 anni dall'approvazione).

2) Stralcio dal p. p. di due comprensori G/4 (pag. 6 della relazione regionale).
Si prende atto delle richieste di stralcio e si provvede ad apportare le opportune

modifiche graficizzandole nella planimetria in scala 1:2.000 allegata con la lettera A), al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo.

3) Vincolo di rispetto della viabilità principale (pag. 7 della relazione regionale).

Si concorda con la necessità di riportare il vincolo previsto del P.R.G.

La integrazione è graficizzata nella planimetria A), allegata al presente atto deliberativo.

4) Studio dettagliato degli innesti viari (pag. 8 della relazione regionale).

Si assicura che in sede esecutiva verrà tenuto conto di quanto rappresentato dalla Regione Lazio al riguardo.

5) Interclusione di un'area destinata ad attrezzature sportive (pag. 9 della relazione regionale).

Si concorda con quanto rappresentato dalla Regione e per l'effetto si provvede ad eliminare l'inconveniente segnalato prevedendo l'accesso all'area verde attrezzata per sport lungo il confine Ovest del terreno oggetto delle opposizioni accolte. La modifica è contenuta nella planimetria allegato A al presente provvedimento.

6) Previsione di asilo nido (pag. 9 della relazione regionale).

Si concorda con la richiesta regionale di integrazione dell'area a scuola materna in modo da potervi realizzare anche un asilo nido.

A tal fine è stata individuata nell'ambito del prescelto comprensorio G/4 un'area di 5.000 mq. sufficiente per la realizzazione di una scuola elementare di 25 aule e contemporaneamente è stata mutata la simbologia nella zona M/3 già prevista dal p. p. Dette modifiche sono state graficizzate nella planimetria allegata al presente provvedimento con la lettera A.

7) Compatibilità delle topologie industriali (pag. 11 della relazione regionale).

Si prende atto della raccomandazione espressa ritenendo, peraltro, superfluo l'invio della documentazione richiesta in quanto la materia è trattata anche dalla legge regionale n. 34 del 22 luglio 1974.

8) Infrastrutture idrauliche occorrenti (pag. 12 della relazione regionale).

In esito alle richieste formulate viene allegato al presente provvedimento la documentazione fornita in proposito dalla Ripartizione V - LL.PP. di questo Comune e dell'A.C.E.A. (Allegato D).

9) Priorità e tempi di attuazione delle infrastrutture (pag. 14 della relazione regionale).

Si prende atto delle modifiche proposte concordando con le medesime.

Per l'effetto, si allega al presente provvedimento con la lettera C l'elaborato contenente la relazione tecnica modificata.

10) Modifica alle norme tecniche di attuazione del p. p. (pag. 15 della relazione regionale).

Si concorda con le modifiche degli artt. 1 e 2 proposte dalla Regione, ma con la precisazione che è stato mantenuto il riferimento alle norme di attuazione del P.R.G. adottate con deliberazione n. 2632 dell'8 agosto 1974.

Analogamente per quanto riguarda gli artt. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12, si concorda con gli stralci e le modifiche richieste. In particolare in relazione agli stralci si precisa che sono state pure soppresse sulla « legenda » della planimetria catastale zonizzazione le diciture ed i simboli relativi alle zone non previste nel presente p. p. Al contrario per

quanto riguarda l'art. 14, è opportuno precisare che in sede di chiarimenti alla legge regionale 22 luglio 1974, n. 34, sulle lottizzazioni la Regione Lazio ha precisato che i comprensori M/2, per loro natura, non richiedono la sussistenza delle opere di urbanizzazione secondaria e, pertanto, per poter consentire la loro attuazione è necessario soltanto un atto d'obbligo che impegni gli interessati alla esecuzione od all'integrazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Ciò premesso, si ritiene che anche l'attuazione del comprensorio M/2 in oggetto debba avvenire nei modi sopra precisati a meno che in sede approvativa non si ritenga di dover modificare l'avviso già espresso.

Tutte le modifiche ed integrazioni alla normativa sono contenute nell'elaborato allegato con la lettera B, al presente provvedimento;

B) di esprimere in merito alle istanze pervenute fuori termine i pareri qui di seguito riportati dopo un cenno di ciascun esposto:

1) A.T.A.C.

L'Azienda, rilevata che l'area destinata dal M1 dal P.R.G. è stata ridotta nella superficie e modificata nella forma in sede di piano particolareggiato e che la superficie attualmente prevista non consente la realizzazione della prevista attrezzatura di servizio (autorimesse), chiede che venga ripristinata la superficie originariamente prevista o comunque venga ampliata la zona a servizi pubblici generali.

Si controdeduce: nel merito si ritiene che la richiesta abbia valido fondamento e conseguentemente si propone l'accoglimento nel senso di ripristinare la destinazione M1 sull'area interessata nella forma e dimensione indicata con la variante per servizi pubblici adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 967 del 5 giugno 1973 e approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2993 del 30 luglio 1975.

2) Del Passo Sauro e Marchetti Mario.

Gli interessati lamentano di aver appreso in sede di 2ª pubblicazione del piano che le precedenti istanze non hanno trovato accoglimento anche per insufficiente documentazione fornita.

Ripetono tanto le loro richieste di inserimento delle aree di proprietà nell'ambito delle zone industriali specificando le posizioni degli stabilimenti A.T.A.C.

Si controdeduce: nel merito l'istanza non appare suscettibile di accoglimento tenuto conto che la realizzazione dell'impianto è previsto dall'A.T.A.C. a lunghissima scadenza (oltre il 1990) e fuori quindi del termine di validità del presente piano particolareggiato.

Per contro lo svincolo dell'area richiesta comprometterebbe il programma A.T.A.C. già definito e approvato che prevede la realizzazione di un deposito sull'area stessa;

C) di formulare in merito alle richieste, conseguenti a ritrovamenti archeologici, formulati dalla Soprintendenza alle Antichità con nota n. 4539 del 10 settembre 1975, le seguenti controdeduzioni:

La Regione Lazio con nota n. 5134 del 22 ottobre 1975, ha trasmesso a questo Ufficio la nota n. 4539 citata con la quale la Soprintendenza alle Antichità di Roma ha richiesto la apposizione di un vincolo archeologico in corrispondenza di una zona del p. p. in oggetto, interessata da una necropoli risalente all'età del ferro laziale.

Al riguardo si fa rilevare che la citata nota della Soprintendenza deve essere interpretata come tardiva risposta al preventivo parere richiesto alla stesso Organo Statale dalla Regione Lazio con nota n. 5109 del 23 settembre 1974 e conseguentemente la Re-

gione medesima avrebbe potuto esprimere il proprio parere in merito, così come avvenuto in analoga situazione interessante il Ministero P.P.T.T. (vedi lettera della Regione Lazio n. 916 del 9 aprile 1975).

La Soprintendenza alle Antichità di Roma, invitata ad illustrare le richieste formulate in sede di Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica il 28 gennaio 1977, ha precisato che la campagna di scavi nella zona in oggetto è appena avviata e che quindi il vincolo previsto dalla legge 1089/139, non può essere ancora posto ma che comunque la Soprintendenza si assume l'impegno di adottare gli atti formali di sua competenza.

Peraltro, non risulta, ad oggi, che la Soprintendenza non abbia provveduto ad assolvere i citati atti formali così come dichiarato.

Ciò premesso, nel merito si osserva che le aree comprese nell'ambito del perimetro del presente piano particolareggiato interessate dai ritrovamenti archeologici della necropoli ricadono prevalentemente parte in zona di rispetto dell'Autostrada per l'Aquila e parte in zona destinata a parco pubblico; la residua parte ricade in zona industriale che però risulta notevolmente compromessa da costruzioni esistenti da tempo.

Conseguentemente la necessità di prevedere nel piano norme per la tutela degli eventuali ritrovamenti archeologici è limitata alle poche aree libere industriali per le quali, in mancanza di indicazioni specifiche della Soprintendenza ed in analogia alle determinazioni assunte dalla medesima in analoghe fattispecie, si ritiene sufficiente l'introduzione nella normativa del piano di un precetto che consenta l'intervento ed il controllo dell'Organo Statale sui lavori fin dal loro inizio.

Tutto ciò premesso, si propone l'integrazione delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato con un articolo, che assumerebbe il n. 15, del seguente tenore:

« Art. 16 - Zone con vincolo archeologico - paesistico ».

Per quanto concerne il comprensorio contraddistinto nella « legenda » del p. p. dalla dizione:

Perimetro zona archeologica

Le ditte proprietarie dei lotti ricadenti nell'ambito del perimetro medesimo, dovranno comunicare preventivamente alla Soprintendenza alle Antichità (ora Sovrintendenza Archeologica) la data di inizio dei lavori di sterro e di scavo di tutto il comprensorio per l'esecuzione delle opere edilizie, fermo restando che per tali terreni il rinvenimento di reperti archeologici importanti potrà comportare modifiche o riduzioni ai progetti edilizi già presentati.

Le modifiche ed integrazioni proposte in conseguenza delle controdeduzioni specificate nelle precedenti lettere A), B) e C), sono graficizzate nelle planimetrie appresso indicate che vengono allegate alla presente deliberazione, unitamente agli altri documenti già citati, quale parte integrante della medesima:

- Allegato A - tav. 2 planimetria catastale di zonizzazione;
- Allegato B - tav. 5 norme tecniche di attuazione;
- Allegato C - tav. 8 relazione tecnica;

D) di inviare alla Regione Lazio la presente deliberazione entro i termini di legge.

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO

all'urbanistica, assetto del territorio,
consorzi industriali, problemi della casa
(quest'ultimo di concerto con l'Assessore ai LL.PP.).

Roma,

— Al Comune - Ufficio P.R.G.

R O M A

e p.c.

— Al Comune - Segretariato Generale - Direzione III

R O M A

Prot. n. 3041

OGGETTO: COMUNE DI ROMA - PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 9/L DI ESECUZIONE DEL VIGENTE P.R.G. PER LA LOCALITA' «TOR CERVARA».

Con nota 22 gennaio 1974, N. 524, codesto Comune ha qui trasmesso, per l'approvazione, gli atti e gli elaborati relativi al Piano Particolareggiato in argomento.

Gli atti di che trattasi sono stati sottoposti all'esame della Sezione Urbanistica Regionale, la quale, con relazione 23 maggio 1975, n. 3169, ha espresso il parere che il progetto presentato sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni indicate nella relazione stessa.

Poiché tali modifiche rientrano — giusta quanto riconosciuto dalla predetta Sezione — tra quelle che possono essere introdotte d'ufficio in sede di approvazione del piano, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si trasmette copia della suddetta relazione perché codesto Comune provveda alla pubblicazione delle modifiche stesse ai sensi dell'art. 15 della vigente legge urbanistica e adotti, entro novanta giorni, le proprie controdeduzioni al riguardo con apposita deliberazione consiliare, che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, dovrà essere qui trasmessa entro i successivi quindici giorni.

Si restituiscono gli atti.

L'ASSESSORE

F.to: Giulio Santarelli

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO

all'urbanistica, assetto del territorio,
consorzi industriali, problemi della casa
(quest'ultimo di concerto con l'Assessore ai LL.PP.).

SEZIONE URBANISTICA

Ufficio Tecnico Urbanistico per il Comune di Roma

Prot. n. 3169

Roma, 23 maggio 1975

OGGETTO: COMUNE DI ROMA - PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 9/L DI ESECUZIONE DEL VIGENTE P.R.G. E PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE OPERE PUBBLICHE DI ESECUZIONE AL PIANO GENERALE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI ROMA - LOCALITA' TOR CERVARA. PARERE DELLA SEZIONE URBANISTICA.

PREMESSO

Con la nota n. 524 del 22 gennaio 1974 il Comune di Roma ha inviato all'Assessorato Urbanistica della Regione Lazio per gli adempimenti di competenza, i progetti relativi ai p.p. indicati in oggetto.

Detti progetti, che sono stati trasmessi a questa Sezione Urbanistica, per esame e parere, con la nota assessoriale n. 621 del 15 maggio 1974, constano dei seguenti elaborati tecnici:

A) Piano particolareggiato di attuazione del vigente P.R.G. (in originale e n. 5 copie).

- 1) Tav. 1 - Previsioni di P.R.G. - rapp. 1:10.000;
- 2) Tav. 2 - Planimetria catastale - Zonizzazione - rapp. 1:2.000;
- 3) Tav. 3 - Rete viaria - rapp. 1:2.000;
- 4) Tav. 4 - Planimetria catastale - rapp. 1:2.000;
- 5) Tav. 5 - Norme tecniche di attuazione;
- 6) Tav. 6 - Elenchi catastali delle proprietà;
- 7) Tav. 7 - Relazione di previsione delle spese;
- 8) Tav. 8 - Relazione tecnica;

B) Piano particolareggiato delle opere pubbliche di esecuzione del Piano Generale della zona industriale di Roma approvato con D.I. 27 ottobre 1970 (in originale).

- 1) Tav. 1 - Stralcio della planimetria allegata al D.I. 27 ottobre 1970 n. 16170 - rapp. 1:10.000;
- 2) Tav. 2 - Planimetria catastale zonizzazione - rapp. 1:2.000;
- 3) Tav. 3 - Rete viaria - rapp. 1:2.000;
- 4) Tav. 4 - Norme tecniche di attuazione;
- 5) Tav. 5 - Relazione tecnica;

C) Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate.

- 1) Tav. 2 — Planimetria catastale - Zonizzazione - Tavola con modifiche relative alle opposizioni che si propone di accogliere - rapp. 1:2.000.

Gli atti amministrativi allegati sono i seguenti:

- 1) delibera della Giunta Municipale n. 2699, in data 25 maggio 1971, di adozione del p.p. di attuazione del Piano Regolatore Generale;
- 2) delibera del Consiglio Comunale n. 2176, in data 5 novembre 1971, di ratifica della suddetta delibera della Giunta Municipale;
- 3) delibera della Giunta Municipale n. 2700 del 25 maggio 1971, di adozione del p.p. delle opere pubbliche per l'attuazione del Piano Generale della zona industriale di Roma;
- 4) delibera del Consiglio Comunale n. 2177, in data 5 novembre 1971, di ratifica della precedente;
- 5) domanda del Sindaco in data 11 agosto 1971, intesa ad ottenere l'approvazione dei p.p. adottati come sopra;
- 6) Fogli Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 65 del 17 agosto 1971, con l'inserzione dell'avviso di deposito dei piani;
- 7) manifesto-avviso in data 11 agosto 1971, di deposito e pubblicazione dei piani all'Albo Pretorio del Comune;
- 8) n. 6 opposizioni (in originale), presentate avverso le previsioni dei piani;
- 9) delibera della Giunta Municipale n. 5373, in data 5 settembre 1973, di controdeduzioni alle opposizioni presentate;
- 10) delibera del Consiglio Comunale n. 2915, in data 6 novembre 1973, di ratifica della precedente.

Dall'esame degli atti pervenuti si rileva che i p.p. di cui trattasi disciplinano, con provvedimenti distinti, sia l'assetto di tutto il territorio interessato in località Tor Cervara comprendente oltre alle aree industriali anche aree a diversa destinazione (p.p. numero 9/L d di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale) e sia, in dettaglio, la esecuzione delle aree industriali e delle opere pubbliche relative, sulla base delle previsioni di cui al Piano Generale della zona industriale di Roma approvato con D. I. 27 ottobre 1970, n. 16170. I due provvedimenti risultano adottati rispettivamente, con deliberare della Giunta Municipale nn. 2699 e 2700, in data 25 maggio 1971, ratificate dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni nn. 2176 e 2177, in data 5 novembre 1971.

Gli atti ed elaborati in questione sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune, previo avviso inserito sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 65 del 17 agosto 1971, per il periodo di 30 giorni decorrente dal 18 agosto 1971, giusta la dichiarazione riportata a tergo di ciascuno degli elaborati di progetto. Durante tale periodo e nei 30 giorni successivi, risultano presentate avverso le previsioni progettuali, n. 6 opposizioni ed osservazioni a cui il Comune ha controdedotto con la delibera della Giunta Municipale n. 5373 del 5 settembre 1973, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 2915 del 6 novembre 1973. Da tali delibere si rileva che n. 3 opposizioni sono state accolte integralmente, n. 2 in modo parziale ed una è stata respinta.

Le opposizioni hanno avuto per oggetto modifiche di destinazione di appezzamenti di terreno o di rettifica di tracciati o sezioni stradali.

In epoca successiva alle controdeduzioni comunali, sono stati presentati alla Regione Lazio i seguenti ricorsi avverso le previsioni dei p.p. in questione:

- 1) ricorso in data 28 febbraio 1974, del sig. Marchetti Mario;
- 2) ricorso in data 28 febbraio 1974, del sig. Dal Passo Sauro.

I due ricorrenti chiedono che terreni di loro proprietà vengano reinseriti nel perimetro della zona con destinazione industriale inclusa nei p.p. n. 9/L in quanto compresi nel perimetro originario approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 346 e da questo esclusi con la previsione di cui al D. I. n. 16170 del 27 ottobre 1970.

Il progetto del p.p. di attuazione del vigente P.R.G. è stato inviato per il parere di competenza alle Soprintendenze ai Monumenti del Lazio ed alle Autorità di Roma con la nota n. 5110 del 23 settembre 1974.

Con la nota n. 15511 del 12 febbraio 1975, la Soprintendenza ai Monumenti del Lazio ha qui comunicato di non avere osservazioni da fare sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO

I p.p. distinti col n. 9/L, interessano un comprensorio in località Tor Cervara delimitato dall'arteria di scorrimento orientale ad ovest, dal Fiume Aniene a nord-est, dall'Autostrada degli Abruzzi e dal p.p. 8/L a sud e dal Fosso di Tor Sapienza a sud-ovest e ne prevedono la pianificazione, mediante due distinti progetti redatti l'uno sotto il profilo urbanistico in attuazione del vigente Piano Regolatore Generale e l'altro come piano delle opere pubbliche di attuazione del Piano Generale della zona industriale di Roma approvato con D. I. 27 ottobre 1970, n. 16170.

Pertanto, la procedura seguita dal Comune per la redazione e l'adozione dei progetti ora in esame appare conforme alle prescrizioni di cui alla vigente legge urbanistica ed alla legge 6 febbraio 1941, n. 346 e successive modificazioni.

Le previsioni del p.p. di attuazione del Piano Regolatore Generale comprendono anche quelle relative alle zone industriali di cui al Piano Generale sopra citato e ne indi-

cano la definizione del relativo assetto particolareggiato così come proposto nello specifico p.p. adottato dal Comune con separato provvedimento. Questa Sezione Urbanistica ha quindi ritenuto di procedere all'esame istruttorio del solo progetto redatto ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni ponendo su di esso esprimere anche le proprie valutazioni tecniche in ordine ai criteri ed alle modalità fissati dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346 e successive modifiche.

ZONIZZAZIONE

La zonizzazione del p.p. rispetta le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale in ordine alla destinazione delle aree incluse nel proprio perimetro, nonché le previsioni del Piano Generale delle Zone Industriali di Roma approvato con D. I. 27 ottobre 1970, n. 16170 (recepito peraltro dallo stesso Piano Regolatore Generale) per quanto riguarda specificamente la localizzazione delle aree industriali che, nel caso in esame, risultano tutte classificate in zona L/2.

L'estensione del perimetro del piano ad aree con destinazione diversa da quella industriale (zone M1, M2, M3 ed N) appare opportuna in quanto consente di realizzare la pianificazione unitaria di un comprensorio omogeneo per la stretta connessione sotto il profilo funzionale di tali aree con gli insediamenti industriali già esistenti o da realizzare.

Per il conseguimento di tale unitarietà di pianificazione e per assicurare anche una certa contemporaneità, nella creazione di una organica o razionale struttura urbanistica è però necessario che la pianificazione attuativa dei comprensori in zona N (parco dell'Aniene) per i quali il Comune prevede la « enucleazione » dal presente p.p. e la loro « successiva attuazione » mediante apposito p.p., avvenga entro tempi brevi dalla approvazione del p.p. ora in esame, da indicarsi comunque nel relativo programma di attuazione, mantenendo il vincolo di destinazione a parco pubblico (zona N) per tutta la loro attuale estensione.

Accettabile si ritiene anche lo stralcio dal perimetro del piano e la previsione di una successiva attuazione di due comprensori G/4 ubicati ai lati dell'arteria principale di servizio industriale, così come indicato nell'allegato Tav. 8 - Relazione Tecnica. Tale enucleazione dal piano dei detti comprensori dovrà quindi essere rappresentata anche sui grafici di progetto (tav. 2 - Planimetria catastale - zonizzazione) mediante l'apposito tratteggio. Gli stessi comprensori, comunque, dovranno essere attuati, mediante progetto urbanistico unitario nel rispetto delle attuali destinazioni di P.R.G., recepite dal presente p.p., allo scopo di evitare alterazioni dell'assetto urbanistico della zona di cui restano pur sempre elementi caratterizzanti secondo il criterio informatore definito da detto strumento urbanistico generale.

Nulla si ha da osservare, sul proposto stralcio dal perimetro del piano della zona F/2, indicata con ubicazione « ad ovest della Rustica », in quanto dall'esame degli elaborati grafici essa risulta già esterna al perimetro stesso.

Si osserva infine che nella zonizzazione di p.p. non viene riprodotta integralmente la simbologia riguardante il vincolo di rispetto della viabilità principale di cui alle previsioni di P.R.G. e, pertanto, si prescrive che le planimetrie relative vengano al riguardo adeguatamente aggiornate.

VIABILITA':

La rete stradale principale si articola su due infrastrutture viarie correnti da nord a sud, una denominata arteria di scorrimento orientale intermedia, lungo il limite occidentale del comprensorio con funzione di strada interquartiere, e l'altra in posizione

centrale, sempre rispetto al comprensorio del piano, con compiti di arteria principale di servizio industriale. Attraverso quest'ultima infrastruttura si realizza il collegamento diretto con la rete viaria nazionale (autostrada del Sole e degli Abruzzi), con il G.R.A. (a sud e nord del comprensorio di p.p.) e con gli insediamenti industriali della zona Tiburtina.

Le due arterie primarie, inoltre, risultano collegate tra loro mediante svincoli previsti presso il limite nord-nord-ovest del comprensorio e, per la direzione sud lungo la strada di scorrimento, attraverso l'autostrada degli Abruzzi.

La rete stradale interna si innesta sull'arteria industriale e si snoda ad est e ad ovest di essa, secondo tracciati ad andamento anulare in parte esistenti (Via di Tor Cervara), che disimpegnano tutte le aree industriali del comprensorio.

Le maglie viarie sopra descritte si ritiene possano soddisfare, nel loro complesso, le esigenze della zona industriale interessata tenendo anche conto del fatto che dovranno essere adeguatamente integrate con una funzionale rete stradale di accesso ai singoli insediamenti.

Le reti stradali risultano in genere sufficientemente attrezzate con fasce di rispetto con vincolo di inedificabilità che andranno comunque integrate come già detto, con le prescrizioni di Piano Regolatore Generale ove queste vengano specificamente indicate.

Anche le sezioni stradali previste appaiono adeguate al tipo e volume di traffico prevedibili nella zona.

Le aree per parcheggio e sosta degli automezzi lungo le strade pubbliche previste risultano rappresentate sulle sezioni stradali graficizzate nell'allegata Tav. 3.

Si raccomanda, altresì, che nella fase di progettazione delle opere stradali gli innesti della rete viaria interna sull'arteria industriale, vengano meglio studiati rispetto all'attuale rappresentazione grafica, per quanto riguarda i dettagli tecnici (raggi delle curve) in rapporto al tipo di automezzi che si presume transiteranno sulla rete viaria stessa.

Detti raccordi infatti, dovranno consentire anche ai mezzi pesanti (con rimorchio o articolati) agevoli e rapide manovre di svolta onde evitare intralci al regolare deflusso del traffico stradale.

Resta infine inteso che lungo le strade di accesso ai singoli insediamenti ed all'interno di essi dovranno essere reperite all'atto dell'impianto le aree per parcheggio e sosta previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Aree per attività collettive e servizi di interesse generale.

Il p.p. in esame prevede una dotazione di aree per attività collettive la cui superficie, secondo i riscontri eseguiti d'ufficio (ed indipendentemente da quanto sarà realizzato nel settore all'interno dei singoli lotti) risulta nel suo insieme adeguata ai minimi di cui all'art. 5 del D. L. 2 aprile 1968, n. 1444.

L'ubicazione delle relative aree, zone verdi per attività sportive a nord e sud-est dei comprensori a destinazione industriale ed una zona M/3 per servizi di quartiere in posizione centrale a ridosso dell'arteria industriale, si ritiene sia tale da consentire una sufficiente funzionalità delle attrezzature. E' però necessario che l'area a verde sita a sud-est del comprensorio venga dotata di adeguato accesso in quanto risulta ora pressoché interclusa a seguito dell'accoglimento da parte del Comune di una opposizione presentata avverso le previsioni del piano.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'area M/3, si ritiene che questa debba prevedere oltre alla scuola materna anche un asilo nido che appare più rispondente alle esigenze della collettività operante nella zona dovendosi obiettivamente tener conto

del fatto che non tutte le aziende, specie quelle di piccola entità o a carattere artigianale, possono dotarsi in proprio di una tale attrezzatura.

Qualora dovesse manifestarsi la necessità, per far luogo all'asilo nido, di sopprimere la destinazione relativa alla scuola elementare, questa dovrà essere realizzata in sede di attuazione della vicina zona classificata G/4 mediante adeguata integrazione di aule rispetto al fabbisogno di quel comprensorio.

Accettabile, inoltre, appare l'inserimento nel comprensorio di un'area M/2 per servizi privati con destinazioni assistenziali, commerciali e ricreative che risultano integrative di quelle pubbliche previste. Opportuna, al riguardo, si ritiene la decisione del Comune, indicata nella delibera di adozione del piano, di avvalersi, per l'attuazione di detta zona M/2, del disposto di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 modificato ed integrato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nulla si ha da osservare, infine sui due comprensori M/1 di Piano Regolatore Generale ricadenti all'interno del perimetro del piano, che potranno essere attuati secondo le specifiche destinazioni d'uso (officina, deposito dell'A.T.A.C. e caserma vigili del fuoco) indicate sulle planimetrie di progetto in quanto si ritengono compatibili con l'assetto urbanistico della zona e nel caso della caserma dei vigili del fuoco, necessari per la sicurezza degli impianti.

Aree per insediamenti industriali.

Le aree per insediamenti industriali comprese nel piano, hanno destinazione L/2 di Piano Regolatore Generale (piccole industrie e artigianato) ed il loro perimetro rispetta, come detto, la previsione di cui al Piano Generale della zona industriale di Roma approvato con D. I. n. 16170, con l'unica eccezione rappresentata da una modifica introdotta a seguito della proposta comunale di accoglimento di due opposizioni, su cui si riferirà più avanti.

Più in particolare appare accettabile la previsione di una concentrazione delle attività artigianali industriali in un compendio di circa 15.000 mq. sito nella parte centrale del comprensorio (ad ovest dell'arteria industriale e dei servizi di quartiere) riservando alla piccola industria le rimanenti aree.

Anche le dimensioni minime e massima dei lotti e le altezze massime degli edifici fissate per ciascun tipo di insediamento mq. 2.000 ÷ 5.000 per le attività artigianali industriali e mq. 3.000 ÷ 15.000 per le piccole industrie e magazzini, con altezze massime rispettivamente di ml. 10,50 e ml. 15,00 - determinate sulla base di adeguati parametri (10 ÷ 100 addetti con un'area non inferiore a mq. 75 per ciascun posto di lavoro), si ritengono accettabili sotto il profilo urbanistico in quanto dovrebbero consentire, in uno con le previste infrastrutture pubbliche, la realizzazione di una struttura industriale organicamente impostata ed anche, più in generale, una riqualificazione funzionale dell'intero insediamento produttivo.

La documentazione prodotta dal Comune non indica il tipo di industrie esistenti né di quelle che si prevede di insediare nella zona e pertanto si ravvisa l'opportunità che al Comune venga raccomandato di operare per quanto di competenza, in sede di esame delle richieste di autorizzazione per i nuovi impianti industriali nella zona, una effettiva selezione che tenga principalmente conto delle attività industriali già esistenti e quindi della compatibilità e rispondenza dei servizi ed infrastrutture pubbliche già programmate nel piano in esame, dell'indirizzo produttivo prevalente nella zona e dell'ubicazione del comprensorio ai fini della tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di inquinamento.

Per quest'ultimo scopo, si reputa anche opportuno che il Comune integri la documentazione già prodotta con breve relazione, corredata di eventuale schema grafico, sulla prevista rete dei collettori per la raccolta delle acque di rifiuto e sul sistema di smaltimento delle stesse e anche di quelle meteoriche, sull'ubicazione dell'eventuale impianto di depurazione in prossimità del punto di connessione con la rete principale o di scarico, nonché su sistema di adduzione per l'alimentazione idrica del comprensorio.

Unitarietà ed organicità dovrà essere assicurata inoltre, in sede di esame dei progetti per i nuovi impianti, sull'osservanza della normativa tecnica di Piano Regolatore Generale e di p.p. per quanto riguarda i vincoli a verde per le fasce di rispetto lungo i confini dei singoli insediamenti non indicati sui grafici del piano per l'evidente impossibilità di una preventiva suddivisione in lotti delle aree L/2.

OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI

In merito alle sei opposizioni presentate avverso le previsioni del piano, si concorda con le relative controdeduzioni comunali di cui alla delibera della Giunta Municipale n. 5373 del 5 settembre 1973, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 2915 del 6 novembre 1973, in quanto anche l'accoglimento totale o parziale di alcune opposizioni oltre che giustificato dai motivi addotti, non modifica sostanzialmente i criteri generali seguiti nell'impostazione originaria del piano anzi tendono a renderlo più funzionale.

Più in particolare, si precisa che per le opposizioni per le quali viene proposto l'accoglimento, questo dovrà avvenire nei limiti delle stesse controdeduzioni comunali.

Si ritiene, altresì, opportuno che al comune venga raccomandato di tener conto, per il futuro, nel proporre eventuali, ulteriori ampliamenti dei perimetri delle aree industriali già approvati, delle disposizioni di legge al riguardo.

In merito ai due ricorsi indicati in premessa, presentati dalla Regione Lazio e fuori dei termini di legge, questi contengono richieste che comportano variante al Piano Regolatore Generale per le Zone Industriali di Roma approvato con D. I. n. 16170 del 27 ottobre 1970, che non si ritiene di poter accogliere in quanto i terreni ricadono, secondo la dichiarazione dei ricorrenti peraltro non corredata da indicazione grafica, in un più vasto comprensorio in zona M/1 con specifica destinazione d'uso (caserma vigili del fuoco e autorimezza A.T.A.C.).

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE ED AL PIANO GENERALE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI ROMA.

La versione adottata del p.p. 9/L, non prevede varianti al vigente Piano Regolatore Generale né al Piano Generale delle Zone Industriali di Roma. Infatti le variazioni della rete viaria rispetto al Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965, risultano recepite nella variante generale allo stesso Piano Regolatore Generale, approvata con D. M. 6 dicembre 1971, n. 4876 e, pertanto, la relativa variante alle previsioni generali proposta dal Comune in sede di adozione del p.p. in esame deve ritenersi decaduta.

Rettifiche della rete viaria secondaria, in variante al vigente Piano Regolatore Generale, risultano introdotte in sede di controdeduzione alle opposizioni presentate e, come già espresso, si ritengono accettabili.

Anche le varianti al Piano Generale della Zona Industriale di Roma, oltretutto al vigente Piano Regolatore Generale, introdotte con l'accoglimento delle opposizioni nn. 1 e 6, si ritengono accettabili sotto il profilo urbanistico e anche perché non in contrasto

del disposto di cui all'art. 1 del D.L.C.P.S. 22 novembre 1946, n. 564, ratificato con legge 22 marzo 1952, n. 187.

Al loro perfezionamento dovrà provvedersi, così come proposto dal Comune in sede di controdeduzione alle dette opposizioni, con apposito e separato provvedimento.

PREVISIONI DI SPESA:

Il p.p. di cui trattasi è corredato di una relazione sulla previsione della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere pubbliche ricadenti nel proprio comprensorio.

Tale spesa risulta di L. 3.400.000.000.

FASI DI ATTUAZIONE:

Non risultano indicate negli elaborati del piano, le fasi di attuazione delle opere pubbliche previste. Si raccomanda, pertanto, di procedere all'esecuzione di dette opere pubbliche, nel previsto termine di validità del piano (10 anni dall'approvazione) secondo il seguente ordine di priorità:

- strade allacciamenti graduandone la realizzazione tenendo presente l'esigenza di assicurare l'effettiva funzionalità degli insediamenti industriali già costituiti utilizzando, nelle fasi iniziali, la rete primaria già esistente;

- scuole e servizi comunitari;

- acquisizione delle aree a verde destinate ad attività collettive;

- dotazione di tali aree delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività ricreative previste;

- acquisizione delle aree in zona N, destinate a parco pubblico previa approvazione di specifico piano particolareggiato da adottare nel termine che sarà indicato dal Comune in sede di restituzione degli elaborati. Contemporaneamente, a cura del Comune dovrà essere incentivata la rapida attuazione della zona destinata a servizi privati secondo il previsto iter.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE:

Le norme tecniche di attuazione risultano complete di prescrizioni per ogni settore di intervento ed appaiono redatte, nel loro complesso, per rispondere alle specifiche esigenze esecutive del piano. Esse, peraltro, prevedono anche la regolamentazione di zone non previste nello strumento urbanistico in esame, che deve, pertanto, ritenersi stralciata dal testo relativo al p.p. n. 9/L.

Inoltre, le norme devono essere aggiornate in alcune prescrizioni, in relazione alla corrispondente normativa del vigente Piano Regolatore Generale approvata dopo l'adozione del p.p.

Nelle norme in questione, dovranno, pertanto, essere introdotte le seguenti rettifiche e precisazioni;

Art. 1. — *Zona artigianale industriale.*

Il primo periodo del quarto capoverso deve essere modificato ed integrato come segue:

«I distacchi degli edifici dagli altri confini del lotto non devono essere inferiori all'altezza degli stessi edifici verso il confine ed in ogni caso, mai inferiori a m. 10,00, giusta il disposto di cui all'art. 14/2 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

La distanza tra fabbricati all'interno di uno stesso lotto deve essere almeno pari all'altezza del fabbricato più alto. Non sono ammesse omissis ».

Il sesto ed ultimo capoverso deve essere sostituito dal seguente:

« Le costruzioni dovranno, inoltre, rispettare, per quanto non indicato nel presente articolo, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale nel testo approvato con D. M. 6 dicembre 1971, n. 4876 ».

Art. 2. — Zona per piccole industrie e magazzini.

Il quarto capoverso deve essere modificato ed integrato come segue:

« I distacchi degli edifici dai confini del lotto non devono essere inferiori all'altezza degli stessi edifici verso il confine ed in ogni caso, mai inferiore a m. 10, giusta il disposto di cui all'art. 14/2 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale. La distanza tra fabbricati all'interno di uno stesso lotto deve essere almeno pari all'altezza del fabbricato più alto.

I distacchi dal filo stradale, ancorché non indicati dal p.p. (strade flessibili), devono essere sistemati a verde con alberature ».

Il penultimo capoverso deve essere modificato ed integrato come segue:

« Le costruzioni dovranno, inoltre, rispettare, per tutto quanto non indicato nel presente articolo, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, nel testo approvato con D. M. 6 dicembre 1971, n. 4876 ».

Art. 3. — Zona per medie industrie.

Art. 4. — Zona per grandi industrie.

Tali articoli disciplinano l'attuazione di zone L/1 la cui destinazione non è prevista nel p.p. n. 9/L e, pertanto, debbono ritenersi soppressi dalle presenti norme tecniche.

Art. 6. — Verde di rispetto assoluto della viabilità.

Il secondo capoverso deve essere modificato come segue:

« Tale aree dovranno essere espropriate, sistemate a verde per arredo stradale e, per quanto riguarda le fasce laterali alle strade aventi profondità di almeno m. 25,00, potranno recepire, limitatamente alla zona eccedente la profondità di m. 20,00, parcheggi ed eccezionalmente, previo parere degli uffici tecnici competenti, impianti di distribuzione carburante ».

Art. 8. — Verde pubblico organizzato.

Il primo capoverso deve essere integrato come segue:

« Le aree a tale destinazione saranno acquisite dall'Amministrazione Comunale ed utilizzate per la creazione di impianti sportivi ovvero per ospitare attività ricreative che investano contemporaneamente i caratteri di pubblica iniziativa e di pubblico interesse, a servizio esclusivo degli insediamenti previsti dal p.p. ».

Il secondo capoverso deve essere così modificato come segue:

« La realizzazione di tali opere potrà in parte essere data in concessione a Enti e Società Sportive a tali scopi finalizzate ».

Art. 9. — *Verde pubblico di protezione dei fossi.*

L'articolo deve essere modificato ed integrato come segue:

«Lungo i fossi esistenti o lungo il previsto nuovo tracciato di questi, è stata prevista una fascia continua di non meno di m. 30,00 di larghezza che dovrà recepire le opere idrauliche, la larghezza della fascia ha carattere indicativo e costituisce il valore minimo del vincolo ma sarà suscettibile di ampliamenti in relazione al parere che al riguardo dovrà esprimere, prima dell'approvazione dei progetti per l'edificazione delle aree contigue ai fossi, il competente Ufficio del Genio Civile sulla base dei dati idrometrici dei corsi d'acqua, del loro regime idraulico e delle conseguenti caratteristiche delle opere di difesa necessarie.

La fascia, sui due lati, dovrà essere sistemata a verde in modo idoneo con l'osservanza delle vigenti norme in materia».

Art. 10 — *Parco privato vincolato.*

Tale articolo disciplina zone con destinazione non prevista nel p.p. e, pertanto, deve ritenersi soppresso dalle presenti norme tecniche.

Art. 11. — *Zona incostruibile con vincolo di rispetto delle falde acquifere.*

Dai grafici di piano tali zone vincolate non risultano localizzate nel comprensorio ma si ritiene che l'articolo possa essere ugualmente mantenuto, per eventuali, future esigenze, nelle presenti norme tecniche con le seguenti prescrizioni:

— nel primo capoverso - terza riga, sostituire l'indicazione « dell'art. 18 » con quella « dell'art. 17 »;

— l'ultimo capoverso deve essere modificato come segue:

«Eccezionalmente, di concerto con l'Ufficio d'Igiene e l'A.C.E.A. e dopo idonei accertamenti, potranno essere concesse per tali zone licenze esclusivamente per depositi e magazzini che non comportino scarichi di acque di rifiuto, ovvero deposito di materiali potenzialmente nocivi in conformità delle prescrizioni di cui al presente articolo».

Art. 12. — *Servizi pubblici di quartiere.*

L'articolo deve essere modificato ed integrato come segue:

«Dette aree dovranno mantenere la destinazione d'uso prevista dal p.p. e la loro attuazione dovrà avvenire in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 15 delle vigenti norme tecniche di Piano Regolatore Generale per la sottozona M/3».

Art. 14. — *Servizi privati commerciali e assistenziali attinenti all'industria.*

Il secondo capoverso, a partire dal quarto rigo e fino al termine, deve essere modificato come segue:

«... omissis; tale planovolumetrico dovrà essere approvato con la procedura di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765».

PARERI ALTRI ENTI:

Si precisa che a tutt'oggi, la Soprintendenza alle Antichità di Roma non ha espresso sul p.p. di cui trattasi il parere richiesto da questa Sezione Urbanistica con la nota n. 5110 del 23 settembre 1974.

La soprintendenza ai Monumenti del Lazio ha invece comunicato di non aver nulla da osservare in merito al progetto di cui trattasi, giusta la nota n. 15511, in data 12 febbraio 1975.

Tutto ciò premesso e considerato questa Sezione Urbanistica esprime il

PARERE

che il p.p. n. 9/L, redatto ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni ed adottato dal Comune di Roma con delibera della Giunta Municipale n. 2699 del 25 maggio 1971, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 2176 del 5 novembre 1971, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai precedenti considerato da introdurre d'ufficio ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 767. In relazione a quanto precisato nelle stesse considerazioni espresse nel presente parere, si intende in questa sede parimenti meritevole di approvazione anche il p.p. redatto ai sensi della legge 6 febbraio 1941, n. 346 e successive modificazioni, adottato dalla Giunta Municipale con delibera n. 2700 del 25 maggio 1971, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 2177 del 5 novembre 1971.

IL CAPO DELLA SEZIONE URBANISTICA

F.to: Dr. Arch. Leonardo Paolozza

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesposto schema di deliberazione, che viene approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

F.to: A. BENZONI - U. VETERE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: P. PRATESI - C. CAPPONI-BENTIVEGNA

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to: R. MALASOMMA

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Copia conforme all'originale che si rilascia a
Roma, il **9 LUG 1980**

Da integrare con le modifiche, integrazioni,
raccomandazioni ~~di cui alla~~ di cui alla
D.G.R. **479 del 19.2.79**



IL FUNZIONARIO

F. Colaninelli

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **2 LUG. 1978**
al **16 LUG. 1978** e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il **5 LUG. 1978**

Dal Campidoglio, li **17 LUG. 1978**

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Non pervenute osservazioni
da parte della Regione - Sez.
Controllo Atti Comune di
Roma - entro il termine di cui
al 2° comma dell'art. 60 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.

17 LUG. 1978
p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

27 LUG. 1978

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Copia conforme all'originale che si rilascia a
Roma, addì



Occupi n. pagine
IL FUNZIONARIO